

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA LR. n. 24 del 08/08/2001 E SS.MM.I

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24, disciplina le funzioni amministrative inerenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica d'ora in avanti denominati ERP, siti nel territorio comunale di Guastalla.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per "Edilizia Residenziale Pubblica", anche individuata con l'acronimo "ERP", gli alloggi definiti ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 24/2001;
- b. per "ACER" oppure "Ente gestore" l'ente pubblico economico denominato "Azienda Casa Emilia-Romagna" della provincia di Reggio Emilia ;
- c. per "gestione del patrimonio abitativo", l'effettuazione di tutti gli interventi volti a garantire il mantenimento degli alloggi e dei locali ad uso abitativo di proprietà del Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari;
- d. per "legge regionale" oppure "L.R. n. 24/2001", la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", con specifico riferimento al testo coordinato di cui al comma 1) e ss.mm.ii.

Art. 2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E RAPPORTI CON IL SOGGETTO GESTORE

1. Il Comune può avvalersi, sulla base di apposita convenzione o concessione, delle ACER, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii., per la gestione di tutto o parte del proprio patrimonio abitativo e non abitativo. La convenzione o concessione dovrà disciplinare i contenuti minimi relativi ai servizi prestati, alle modalità e ai tempi di erogazione dei medesimi, nonché i proventi derivanti dall'attività.

2. La convenzione o concessione di cui al precedente comma 1 definisce, in particolare:

- a) le attività ed i servizi di natura tecnica ed amministrativa affidati al soggetto gestore e gli standard minimi relativi allo svolgimento degli stessi;
- b) le attività istruttorie eventualmente affidate al soggetto gestore con riferimento a procedimenti comportanti l'adozione di provvedimenti autorizzativi da parte del Comune o sue forme associate;
- c) gli obblighi e le responsabilità relativi alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio abitativo, con relativa indicazione degli standard gestionali minimi nonché quelli relativi al soggetto al quale vengono affidate le singole attività;
- d) le modalità dei controlli sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione o concessione;
- e) i profili economici del rapporto.

TITOLO II - ACCESSO ALL'ERP E GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 3 - NUCLEO DI RIFERIMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI ERP.

1. Per nucleo avente diritto, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii., s'intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi; fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.
2. Per nucleo avente diritto si intende, altresì:
 - a) il nucleo familiare costituito a seguito di unione civile;
 - b) il nucleo familiare fondato sulla stabile convivenza more uxorio, secondo quanto definito all'art. 1 comma 36 della Legge 20.05.2016 n. 76 e ss.mm.ii.. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla specifica dichiarazione anagrafica di residenza di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii.;
 - c) il nucleo di persone non legate da vincoli di parentela e affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata anagraficamente almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.
3. Ogni cittadino inserito nella graduatoria e per ogni singolo eventuale aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati ai nuclei aventi diritto, in possesso dei requisiti definiti dall'art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e dalla delibera del Consiglio Regionale 327 del 12 febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni.

2. I requisiti per l'accesso devono essere posseduti dal richiedente e mantenuti fino al termine dell'eventuale assegnazione, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c),d), ed e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda:

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e ss.mm.ii.;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) e h) del D.Lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e ss.mm.ii. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Al fine della **permanenza** nell'alloggio ERP la condizione di cui alla lettera **a.6)** si ritiene soddisfatta qualora il soggetto regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di

soggiorno almeno biennale, sia inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti.

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che abbia entrambi i seguenti requisiti:

b.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni continuativi;

b.2) residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Guastalla.

Il soggetto iscritto all' A.I.R.E. può fare domanda presso il Comune di Guastalla in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all' A.I.R.E., entro il termine stabilito dal presente regolamento e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni l'avvenuto ripristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente come da regolare atto pubblico sottoscritto dalle parti.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare entro 30 giorni al Comune l'avvenuto ripristino del medesimo alloggio.

E) Reddito per l'accesso

e.1) il limite di reddito per l'accesso è previsto dalla normativa regionale ed è aggiornato periodicamente con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, così come previsto all'art. 15 comma 2 dalla L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii..

A questo proposito con determinazione di Giunta Regionale n. 4147 del 28/02/2025 sono stati definiti i seguenti limiti:

- per **l'assegnazione**: ISEE fino a € 20.217,01 e patrimonio mobiliare fino ad € 41.249,60
- per **la permanenza**: ISEE fino a € 28.304,30 e patrimonio mobiliare fino ad € 57.749,44

3. E' indicato nella domanda un unico coniuge, in deroga a quanto previsto nel comma precedente, qualora sussista un qualsiasi provvedimento di un'autorità giurisdizionale o di altra autorità pubblica in materia di Servizi Sociali, che dichiari la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione giudiziale o legale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori di questi.

4. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o in condizioni di disabilità con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tanto meno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui alla tabella A. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di ERP si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.

Art. 5 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Il Comune assegna gli alloggi di ERP sulla base di una graduatoria aperta, costituita, ai sensi dell'art. 25 comma 1, lettera b) della Legge Regionale 08 agosto 2001 nr. 24 e successive modificazioni, secondo i punteggi e i criteri stabiliti all'art. 7.

2. La graduatoria è aggiornata di norma a cadenza annuale così come specificato al successivo art 8.

3. Il Comune dà massima diffusione alle modalità di presentazione della domanda tramite apposito avviso sul proprio sito internet www.comune.guastalla.re.it Ogni aggiornamento della graduatoria verrà pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune stesso.

Art. 6 – CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini fissati dal Bando, deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente e dei componenti del proprio nucleo familiare;

- b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso e alle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- c) il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente.

2. La domanda può essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo familiare richiedente.

3. La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e relativa attestazione ISE/ISEE predisposta ai sensi di quanto previsto dal DPCM 159/2013 e successive modificazioni. L'ISEE di riferimento è l'ISEE ordinario. E' ammessa la presentazione di ISEE corrente secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Al momento dell'aggiornamento della graduatoria la domanda dovrà essere sempre corredata da ISEE in corso di validità.

4. In caso di decesso del richiedente, di separazione/divorzio (con provvedimento del tribunale), è consentito il subentro nella domanda dei componenti indicati nella domanda stessa, secondo l'ordine ivi indicato, su richiesta dei soggetti interessati.

5. In caso di scissione del nucleo familiare, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 comma 2, la presentazione di una nuova domanda potrà essere ammessa solo dopo la modifica della domanda in cui il medesimo richiedente era presente.

6. Trascorsi due anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento, il richiedente che non ha rinnovato o modificato la domanda non sarà inserito nel successivo aggiornamento della graduatoria in quanto la domanda è scaduta.

7. Qualora, alla data di cui all'art. 5 comma 2, siano intervenute variazioni anagrafiche sul nucleo familiare o sulla residenza senza che ne sia seguito l'aggiornamento della domanda, la stessa rimarrà sospesa sino al primo aggiornamento utile.

Art. 7– PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi secondo quanto indicato alle allegate Tabelle A, B, C e D. Le condizioni di attribuzione del punteggio devono sussistere alla data della presentazione della domanda o dell'ultimo aggiornamento, nonché alla data dell'aggiornamento della graduatoria.

2. Sono considerati disagi abitativi per nuclei familiari, residenti nel Comune di Guastalla in situazione di disagio sociale e sostenuti dai Servizi Sociali Comunali, le seguenti condizioni:

- a) sistemazione con residenza in locali impropriamente adibiti ad abitazione (esempio: cantina, sottoscala, prefabbricato) quando riconosciuto dall'autorità competente;
- b) sistemazione precaria presso strutture d'appoggio o strutture ricettive procurata dal Servizio Sociale Comunale;
- c) ospitalità temporanea, concordata con i Servizi Sociali, presso altro nucleo familiare conseguente a situazioni che hanno costretto il richiedente a trovare un'altra sistemazione abitativa provvisoria, trasferendosi da un alloggio comunque ubicato nel Comune;

- d) provvedimenti di rilascio non motivati da morosità ed eseguiti da non oltre un anno alla data della presentazione della domanda e persistenza del grave disagio abitativo documentata dal Servizio Sociale Comunale;
- e) coniuge, con minori in affidamento, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento esecutivo di separazione consensuale omologata o sentenza di separazione giudiziale, con obbligo di rilascio dell'alloggio ubicato nel Comune di Guastalla;
- f) alloggio inadeguato per la presenza di barriere architettoniche che determinano grave e irrisolvibile compromissione della autonomia motoria di uno dei componenti del nucleo debitamente documentata. Il punteggio può essere riconosciuto solo in presenza della condizione C2;
- g) nucleo familiare con provvedimento esecutivo di rilascio non motivato da morosità e con presenza di minori, invalidi con invalidità riconosciuta pari o superiore a 2/3 o ultra sessantacinquenni. Il valore ISEE del nucleo familiare di cui al presente punto deve essere pari o inferiore al 50% del limite ISEE per l'accesso all' ERP.

3. Può essere altresì attribuito un punteggio fino ad un massimo di 2 punti a famiglie monogenitoriali come definite al successivo punto D2 della Tabella D in carico al Servizio Sociale Comunale nell'ambito del progetto definito con il nucleo familiare richiedente.

4. L'attribuzione del punteggio di cui al presente articolo avviene esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta di attribuzione certificata del Servizio Sociale Comunale.

Art. 8 - ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le domande per l'accesso e per l'aggiornamento della graduatoria ERP possono essere presentate dal 15 gennaio al 15 marzo di ogni anno;

2. le domande già inserite in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP permangono di diritto negli aggiornamenti della graduatoria anche per l'anno successivo, unitamente alle nuove domande presentate nel periodo indicato al comma precedente;

3. i richiedenti, già collocati nella precedente graduatoria, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono presentare una nuova domanda producendo la relativa documentazione entro i termini indicati al comma 1 del presente articolo con le modalità previste nel bando;

4. il Comune, durante la fase istruttoria preliminare alla definizione della graduatoria, provvede :
- all'istruttoria delle nuove domande e delle domande di aggiornamento presentate entro i termini di cui al comma 1, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo per ciascuna domanda i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e/o accertate d'ufficio.
 - all'attribuzione d'ufficio di punteggi nei seguenti casi:
 - a) condizioni di punteggio non dichiarate esplicitamente nella domanda, qualora le stesse si possano evincere da altre dichiarazioni presenti nella domanda e/o dai documenti eventualmente allegati;
 - b) verifica delle compatibilità fra le condizioni di punteggio e assegnazione del punteggio maggiormente favorevole.

5. le domande sono ordinate nella graduatoria in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio la precedenza è data al richiedente appartenente al CNVVF (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco) .

Le restanti domande con medesimo punteggio sono graduate tra loro mediante il valore ISEE del nucleo familiare, preferendo quelle con valore ISEE inferiore. Qualora più domande abbiano il medesimo valore ISEE sono graduate mediante condizione di anzianità di permanenza nella graduatoria preferendo quelle con maggiore anzianità; a pari valore ISEE e di anzianità si procede mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.

6. Durante l'istruttoria l'ufficio può sanare eventuali dichiarazioni parziali o inesattezze rilevate sulla base degli accertamenti svolti, invitando per iscritto il richiedente a regolarizzare la propria posizione. In assenza di regolarizzazione da parte del richiedente, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad un requisito per l'accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; se invece la mancata/parziale documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede all'attribuzione dello stesso;

7. Ogni graduatoria viene approvata e pubblicata, di norma, entro la fine del mese successivo al termine di chiusura della raccolta delle domande.

8. La graduatoria entra in vigore il giorno successivo all'approvazione e rimane in vigore sino all'approvazione del successivo aggiornamento.

9. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso avverso le esclusioni o i punteggi assegnati.

10. Qualora, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dovesse risultare una errata esclusione o un errata attribuzione di punteggio ad una o più domande, l'Ufficio preposto, in sede di autotutela amministrativa, determina con provvedimento definitivo la nuova graduatoria e ne informa tutti gli interessati.

11. Nelle more dell'esame di eventuali ricorsi l'Ufficio preposto prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente.

12. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Responsabile di settore può approvare con determina dirigenziale il Bando per l'assegnazione degli alloggi con scadenza utile ai fini dell'allineamento temporale al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

Art. 9 – CONTROLLI

1. Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione sulle dichiarazioni presentate in sede di domanda o di aggiornamento della stessa.

2. La Commissione di cui al successivo art. 10 può fissare i criteri di carattere generale per l'individuazione delle domande da sottoporre al controllo.

3. In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni non veritiere, la domanda non viene ammessa in graduatoria o viene esclusa dalla stessa.

Art. 10 - COMMISSIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Viene costituita apposita commissione per l'esercizio delle seguenti funzioni:
 - esaminare i ricorsi presentati avverso l'esclusione dalla graduatoria o la rideterminazione del punteggio attribuito alla domanda collocata nella graduatoria di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - fornire pareri consultivi in merito a particolari richieste interpretative;
 - valutare i casi di sospensione della decadenza di cui al successivo art.18 comma 2;
 - definire i criteri di carattere generale per l'individuazione delle posizioni da sottoporre al controllo di cui al precedente art 9 comma 2.
2. La commissione è composta da:
 - Presidente, scelto tra Dirigenti o Responsabili di servizio con funzioni apicali del Comune di Guastalla;
 - Due esperti in materia, scelti anche fuori dell'organico del Comune di Guastalla;
 - Un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli assegnatari designato d'intesa dalle tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.
3. La commissione, nominata dal Sindaco, dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere rinominati. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria vengono svolte dai dipendenti comunali dell'Ufficio preposto all'istruttoria della graduatoria. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

TITOLO III - DISPONIBILITÀ ALLOGGI E ASSEGNAZIONE

Art. 11 - DISPONIBILITÀ DEGLI ALLOGGI

1. L'Ente Gestore degli alloggi è tenuto a comunicare al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, intendendosi sia gli alloggi di nuova costruzione, sia quelli liberatisi da precedenti assegnatari.
2. Per gli alloggi per i quali è previsto il ripristino, l'Ente Gestore comunica inoltre, di volta in volta, la data della effettiva disponibilità degli alloggi stessi, la conclusione dei lavori di ripristino di cui sopra, corredata della scheda tecnica, per l'avvio della procedura di assegnazione o mobilità nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della convenzione Comune ACER per la gestione degli alloggi.
3. L'Ufficio Comunale preposto acquisisce annualmente, dall'Ente Gestore, la situazione degli alloggi ERP con l'indicazione dello stato di occupazione.

Art. 12 - ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

1. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.
2. Il Comune, di norma, effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla

dimensione dell'alloggio espressa in mq rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare:

- a) 45 mq. per nucleo composto da 1 - 2 persone;
- b) 60 mq. per nucleo composto da 3 - 4 persone;
- c) 75 mq. per nucleo composte da 5 persone;
- d) 95 mq. per nucleo composto da 6 persone e oltre;

3. Le metrature di cui sopra sono da intendersi indicative e non vincolanti. Qualora la composizione dell'alloggio, con riferimento ai vani, sia ritenuta inidonea, potranno essere proposti abbinamenti anche in deroga alle metrature di riferimento sopra indicate. Il Comune inoltre, qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell'alloggio, secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi

4. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più.

Art. 13 - SCELTA E CONSEGNA DELL'ALLOGGIO

1. Il Comune individua d'ufficio l'alloggio assegnabile tra quelli disponibili e lo propone per l'assegnazione al nucleo richiedente avente diritto.

2. L'interessato può rinunciare alla sottoscrizione della proposta di assegnazione dell'alloggio adducendo gravi e documentati motivi. Il Comune, valuta le motivazioni della rinuncia e comunica l'esclusione dalla graduatoria o la permanenza nella stessa.

3. I soggetti che rinunciano senza valida motivazione all'assegnazione sono esclusi dalla graduatoria e non possono ripresentare domanda per tre anni dalla data della rinuncia o da quella di esclusione d'ufficio. In caso di rinuncia all'assegnazione, la suddetta dovrà essere motivata precisando gravi e documentati motivi che risultino prevalenti rispetto alle caratteristiche e/o bisogni e necessità del nucleo familiare rilevati in sede di individuazione dell'alloggio idoneo per l'assegnazione. Qualora la prevalenza dei diversi e gravi motivi documentati della rinuncia sia positivamente valutata dal dirigente del settore competente, il nucleo familiare richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che:

- a) in caso di intervento di un nuovo aggiornamento della graduatoria il nucleo familiare rinunciatario può essere sopravanzato da nuove domande e/o domande integrate di nuclei familiari collocati con punteggio superiore e favorevole all'assegnazione;
- b) verrà ricontattato per ulteriori proposte di assegnazione di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata, fermo restando che verrà data comunque prevalenza al criterio di equilibrio sociale dell'assegnazione.

4. Qualora i motivi della rinuncia non siano ritenuti sufficientemente validi, il responsabile del settore competente provvede all'esclusione d'ufficio della domanda dalla Graduatoria e ne dà comunicazione per iscritto al nucleo rinunciatario.

5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili.

6. L'Ente Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla stipula del contratto, alla consegna dei regolamenti e alla successiva consegna delle chiavi e dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provvede ad assumere in consegna l'alloggio è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.

7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro sessanta giorni dalla consegna dell'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 – ASSEGNAZIONI IN DEROGA ALLA GRADUATORIA PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

1. In deroga alle procedure ordinarie, il Comune, con provvedimento della Giunta Comunale, può, a fronte di situazioni di emergenza abitativa che presentino particolari aspetti di gravità ed urgenza, concedere in uso provvisorio, di norma per la durata di due anni, un alloggio ERP, verificata l'assoluta indisponibilità di risorse, anche personali, e in assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto. Per tale concessione è comunque necessario il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ad alloggi ERP.

2. Entro il termine di scadenza della concessione, di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà lasciare libero l'alloggio, fatta salva la condizione di cui al successivo comma.

3. Il beneficiario della concessione di cui al precedente comma 1, deve presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP, secondo le normali procedure e, se in possesso dei requisiti, attraverso tali procedure potrà diventare assegnatario in via definitiva.

4. La rinuncia all'alloggio individuato comporta la perdita del diritto di sistemazione provvisoria in alloggio ERP.

5. Qualora non si proceda all'assegnazione definitiva, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI ATTINENTI AL RAPPORTO TRA INQUILINO E PROPRIETARIO /GESTORE DELL'ALLOGGIO ERP

Art. 15– DECADENZA E SANZIONI PER MANCATO RILASCIO DELL'ALLOGGIO

1. La decadenza dalla assegnazione può essere disposta:

- autonomamente dal Comune;
- su richiesta del soggetto gestore;

nei confronti del nucleo assegnatario, nei casi e per le seguenti situazioni previste all'art. 30 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii..

2. Nei confronti dell'assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di ERP, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 15 ottobre 2013.

Agli altri componenti si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e ss.mm.ii;

3. Nei confronti dell'assegnatario verso il quale, ai sensi della vigente normativa statale, sia stato disposto l'allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, è dichiarata la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio di ERP fino alla definizione del procedimento penale o fino alla durata dell'allontanamento disposto in sede civile. Durante il periodo di sospensione, ai restanti componenti del nucleo viene assicurata la permanenza nell'alloggio di ERP, secondo quanto disposto dall'art. 30 comma 6 ter della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii.;

4. Il soggetto gestore comunica al Comune con tempestività il verificarsi di fatti e condizioni che determinano l'emanazione di un provvedimento di decadenza e il Comune provvede ad instaurare il contraddittorio con l'assegnatario.

5. Il procedimento instaurato dal Comune in contraddittorio con l'interessato è concluso entro sessanta giorni dalla sua attivazione, con motivato provvedimento, che tiene conto delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, disponendo in alternativa l'emanazione di un provvedimento di:

a) decadenza;

b) presa d'atto del venire meno della causa di decadenza a seguito delle controdeduzioni dell'interessato e/o quale esito di istruttoria in sede di autotutela dell'Amministrazione;

c) sospensione dell'emanazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 24 2001 e ss.mm.ii.

6. L'emanazione del provvedimento di decadenza comma 1 può essere sospesa una sola volta, nei casi di seguito indicati:

a) abbandono dell'alloggio per gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario o altre persone del nucleo familiare aventi interesse, in caso di impossibilità dell'assegnatario ad intervenire, dimostrino nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, mediante idonee certificazioni, che l'abbandono è dovuto a:

1. ricoveri esclusivamente temporanei presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie o sanitarie;
2. provvedimenti restrittivi della libertà personale presso strutture detentive non superiore a anni uno;
3. attività assistenziale nei confronti dei familiari che richiedono periodiche e prolungate assenza dal domicilio;
4. altre situazioni documentate che l'amministrazione può riservarsi di valutare.

Potranno in ogni caso essere disposte d'ufficio le verifiche necessarie.

La sospensione è concessa con provvedimento definitivo, previa valutazione della documentazione presentata.

Il termine di sospensione viene stabilito dopo adeguata valutazione della situazione e della documentazione relativa al caso specifico, con termine massimo comunque non superiore ad anni due dalla data di accertamento dell'abbandono dell'alloggio.

b) gravi contravvenzioni al regolamento d'uso degli alloggi. La sospensione dell'emanazione del provvedimento definitivo, potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni a non reiterare detti comportamenti. La sospensione è concessa con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi sei. Al secondo accertamento di grave contravvenzione al regolamento d'uso degli alloggi la decadenza sarà immediatamente emanata.

c) gravi danni causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare i danni causati.

La sospensione è concessa con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di sei mesi. Nel caso di mancato ripristino o al secondo accertamento di danni gravi causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio la decadenza sarà immediatamente emanata.

d) perdita del requisito prescritto per la permanenza inerente la titolarità di diritti reali su immobili. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza è automatica qualora l'assegnatario presenti formale disdetta dal contratto con rilascio dell'alloggio entro mesi tre dall'avvio del procedimenti in contraddittorio. E' sospesa l'emanazione del provvedimento di decadenza:

1. nel caso in cui l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la separazione consensuale omologata o separazione giudiziale dei coniugi con fuoriuscita dal nucleo familiare del coniuge separato titolare del diritto reale e contestuale cambio di residenza: nel caso di rientro nel nucleo del coniuge separato la decadenza viene emanata;

2. nel caso in cui l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la fuoriuscita dal nucleo familiare dei discendenti titolari di tali diritti reali sull'immobile e/o dei loro coniugi titolari dei diritti reali, con contestuale cambio di residenza nell'immobile di proprietà entro sei mesi dall'acquisto della titolarità sull'immobile. Nel caso di rientro nel nucleo del discendente e/o del coniuge del discendente, la decadenza viene emanata.

e) inadempimento della richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza si intende concessa qualora l'assegnatario nel termine massimo di trenta giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio fornisca tutte le informazioni richieste.

7. Nel caso di perdita del requisito economico prescritto per la permanenza nell'ERP vengono distinti i seguenti casi:

- a) richiesta di regolarizzazione prima dell'emanazione del provvedimento di decadenza.

Su richiesta dell'interessato viene sospesa l'emanazione del provvedimento di decadenza qualora la situazione economica del nucleo assegnatario, che abbia superato il limite di situazione economica per la permanenza nell'ERP, nell'anno successivo a quello dell'accertamento sia rientrata entro i limiti previsti dalla disciplina regionale;

- b) richiesta di regolarizzazione per mutamento della composizione del nucleo familiare.

Si provvede alla regolarizzazione delle posizioni, ancora prima dell'avvio del procedimento di decadenza per superamento della situazione economica ISEE nel caso in cui il nucleo familiare sia modificato nella composizione numerica per diminuzione dei componenti il nucleo familiare originario.

In applicazione dell'art. 30 comma 5 bis della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii., su domanda dell'interessato viene revocato il provvedimento di decadenza emanato, qualora la situazione economica del nucleo familiare nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza.

8. L'esecuzione del provvedimento di decadenza, limitatamente al rilascio dell'alloggio, può essere temporaneamente sospesa con motivato provvedimento, per un periodo da determinarsi da parte del Responsabile dell'area competente, in relazione alla situazione familiare qualora il nucleo familiare sia composto:

1. esclusivamente da soggetti anziani ultra settantacinquenni privi di una rete familiare di riferimento entro il primo grado che sia in grado di offrire reale sostegno;

2. esclusivamente da soggetti certificati con condizioni di disabilità permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, privi di una rete familiare di riferimento entro il primo grado che sia in grado di offrire reale sostegno;

9. Il provvedimento di decadenza, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

10. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione determinato ai sensi delle vigenti normative, maggiorato del 20%, fatto salvo il caso di decadenza per superamento della situazione economica di cui alla lettera f) dell'art. 30 comma 1 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. per il quale si procede ad applicare la normativa in materia di canoni agevolati di cui all'art. 2 commi 3 e 5 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche.

11. In applicazione della vigente normativa regionale, il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, di una somma di € 200,00 per ogni mese di occupazione dell'alloggio successivo alla data stabilita per il rilascio, oltre al canone di locazione maggiorato, indicato al comma 10 del presente articolo, fatto salvo il caso previsto dal comma 1, lettera f) dell'art. 30 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii, per il quale trova applicazione il canone agevolato disciplinato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche. Il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative viene concluso entro giorni novanta dalla data di attivazione. La sanzione amministrativa non viene applicata in caso di decadenza per abbandono dell'alloggio di anziani in struttura a tempo definitivo.

12. Una volta eseguito il rilascio dell'alloggio, qualora nello stesso permangano oggetti ed arredi ed altri beni mobili si provvede al deposito degli stessi per un termine massimo non superiore a trenta giorni all'interno dell'alloggio, dopo tale termine saranno smaltiti a costo del decadente o degli eredi per permettere all'Amministrazione il riutilizzo dell'alloggio per le finalità sue proprie, con le modalità stabilite nell'atto di decadenza.

Art. 18 – SOSPENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA

1. Il provvedimento di decadenza può essere sospeso per un termine massimo di 12 mesi, entro il quale occorre assumere la determinazione circa la prosecuzione o l'archiviazione del provvedimento, nei seguenti casi:

- nuclei costituiti da anziani ultra sessantacinquenni senza rete parentale valida di supporto;
- nuclei con minori seguiti dai servizi sociali competenti;
- nuclei familiari seguiti dai servizi socio-sanitari o con gravi problematiche di tipo socio-sanitario;
- nuclei che siano in grado di attestare in modo documentato, in seguito alla contestazione preventiva all'emissione del provvedimento di decadenza, il reperimento di altra sistemazione abitativa della quale entreranno materialmente in possesso entro 12 mesi dalla data della contestazione stessa, sottoscrivendo il relativo impegno al rilascio.

2. In casi del tutto eccezionali (es. famiglie con grandi anziani – ultra settantacinquenni – e con gravi patologie in corso, e con grandi invalidi; famiglie con persone seguite dai servizi sociali con gravi problematiche di tipo socio-sanitario) nei quali il rilascio dell'alloggio sia di grave danno sia psicologico che materiale per il soggetto debole presente nel nucleo familiare, previo parere della Commissione per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art 10, il Responsabile competente, acquisita la necessaria documentazione, può sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di decadenza limitatamente alla parte relativa al rilascio coattivo dell'alloggio.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La disciplina dell'utilizzo degli alloggi è definita da specifico regolamento, adottato dal Comune in rispondenza ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente.
2. Sino all'adozione del regolamento di cui al precedente comma 1, in relazione alla definizione degli obblighi degli inquilini degli alloggi ERP di proprietà del Comune, si continua ad applicare il disciplinare previsto dal regolamento d'uso ACER.
Ogni modifica che dovesse essere apportata ai requisiti per l'accesso all'ERP così come specificati dalla L.R. 8 agosto 2001 n. 24, dalla deliberazione Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 come modificata dalla deliberazione Consiglio Regionale n. 395 del 30 luglio 2002 e dal comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dal comma 1 lettera d) dell'art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 sarà automaticamente recepita da questo regolamento nelle parti che vi hanno attinenza.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

TABELLA A - CONDIZIONI OGGETTIVE

1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni.

punti 3

1.2) sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dall'Amministrazione Comunale.

punti 6

1.3) residenza anagrafica in alloggio con destinazione abitativa "non abitabile", attestata dall'Autorità competente, intendendosi come tale l'alloggio sprovvisto dei servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi.

punti 4

1.4) residenza in alloggio con barriere architettoniche, la cui presenza deve essere accertata dal tecnico competente, di nucleo richiedente in cui sia presente persona con impossibilità a deambulare (accertata dalla competente commissione medica per l'accertamento di invalidità civile o certificazione 104 o BINAH).

punti 2

2) Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale.

punti 4

Le condizioni A1) e A2) non sono cumulabili tra loro. In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

TABELLA B - CONDIZIONI OGGETTIVE AREA DISAGIO ECONOMICO
--

1) nucleo familiare richiedente con ISEE :

ISEE	Punti
1.1 Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso	4
1.2 Inferiore o pari al 40% dell'ISEE d'accesso	3
1.3 Inferiore o pari al 50% dell'ISEE d'accesso	2
1.4 Inferiore o pari al 70% dell'ISEE d'accesso	1

Le condizioni 1.1.,1.2,1.3 e 1.4 non sono tra loro cumulabili.

2) Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:

2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda **punti 1**

2.2) in misura superiore al 50% e fino al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda **punti 2**

2.3) in misura superiore al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda **punti 3**

TABELLA C - Condizioni soggettive
--

Tutte le condizioni di punteggio di cui al quadro C potranno essere attribuite solo in presenza di almeno una delle condizioni di cui ai quadri A e/o B:

C1) nucleo familiare richiedente con presenza anagrafica da più di 3 anni alla data della domanda/ultimo aggiornamento di:

C1.1) anziani ultra 65 enni p. 2

C1.2) anziani ultra 70 enni p. 4

C1.3) anziani ultra 75 enni p. 5

Le condizioni C1.1, C1.2 e C1.3 non sono tra loro cumulabili. In presenza di più condizioni non cumulabili sarà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente. Il punteggio non potrà essere attribuito qualora per il medesimo soggetto lo stesso punteggio sia già stato riconosciuto ad altro nucleo familiare assegnatario a meno che l'alloggio precedentemente assegnato non sia stato riconsegnato.

C2) nucleo familiare richiedente di una o più persone con condizioni di disabilità. Ai fini del presente regolamento si considera persona con condizioni di disabilità il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

C2.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%

punti 3

C2.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la “non autosufficienza” riconosciuta ai sensi dell’Art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5, o condizione di disabilità in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative

punti 4

I punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione C2 sono cumulabili solo se riferiti a persone diverse appartenenti al medesimo nucleo del richiedente ed inserite nelle domanda.

C3) nucleo familiare costituitosi da non più di quattro anni alla data di presentazione della domanda, e che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabella A e B, a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

punti 2

C4) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, anche in affidamento, che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B

C4.1) con 1 minore **punti 3**

C4.2) con 2 minori **punti 4**

B4.3) con 3 o più minori **punti 5**

La condizione non sussiste quando il richiedente convive more uxorio con altro adulto.

TABELLA D - Condizioni di incremento di 3 punti del punteggio ottenuto con le tabelle A, B e C

D1 Nucleo del richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito da soli anziani ultra settantacinquenni

punti 3

D2 Nucleo richiedente composto da adulto solo e uno o più minori, in disagio economico derivante da incidenza del canone d'affitto sul reddito maggiore del 50% e/o ISEE inferiore al 50% del limite per l'accesso;

punti 2